

**LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”**

Il provvedimento è stato definitivamente convertito in legge dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio u.s. Il presente documento dà una prima lettura delle norme che si applicano al sistema camerale ed una breve panoramica delle norme di interesse più generale.

***Articolo 4 - Costruzione delle opere pubbliche***

L’articolo prevede una serie di semplificazioni procedurali per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche. Per quanto di diretto interesse, la norma nel riscrivere alcuni articoli del Codice degli appalti, conferma per le Camere di commercio un ruolo nel Project Financing per cui, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, esse possono presentare studi di fattibilità ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici.

***Comma 2, lett. m-bis)***

Viene modificato il codice degli appalti. Tra le altre, si segnala la modifica dell’articolo relativo ai Lavori, servizi e forniture in economia ed in particolare viene alzata a 40 mila euro la soglia dei servizi o forniture al disotto della quale è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

***Articolo 6 - Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici***

***Comma 2, lett. b), num. 1 e ss.***

Per ridurre gli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese e rafforzare la trasparenza dell’azione amministrativa, entro il 30 ottobre 2011 le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d. lgs. 165/2001, comprese quindi le Camere di commercio, hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza.

Se l’amministrazione non adempie all’obbligo di pubblicazione, l’istanza non può essere rigettata per mancata presentazione di documenti e l’amministrazione deve assegnare un termine congruo per integrare la domanda con la documentazione necessaria. Qualora, invece, l’amministrazione rigetti l’istanza, il relativo provvedimento è nullo.

Il mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale è valutato anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili.

***In particolare, num. 3):***

Si specifica che nei procedimenti ad istanza di parte necessari all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, per i quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all'art. 19 della legge 241/1990, la mancata pubblicazione sul sito dell'amministrazione dell'elenco dei documenti a corredo della domanda legittima l'istante ad iniziare l'attività.

In questo caso, a differenza della disciplina ordinaria della Scia – per cui in caso di accertamento della mancanza dei requisiti, l'amministrazione può adottare provvedimenti di diniego di prosecuzione dell'attività nei 60 giorni successivi all'inizio dell'attività – è stabilito che tali provvedimenti non possono essere adottati prima che sia scaduto il termine per l'integrazione della domanda.

***Comma 2, lettera f-bis) - Sportello unico imprese***

Vengono integrate le disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive (Suap) di cui all'art. 38 del DL 112/2008. Innanzitutto, si prevede la nomina, da parte del prefetto, di un commissario ad acta tra i funzionari dei comuni, delle regioni e delle camere di commercio, nei comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non abbiano provveduto ad accreditare gli sportelli o ad avvalersi delle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni inerenti lo sportello, come previsto dal regolamento emanato con D.P.R. n. 160 del 2010. La nomina viene effettuata dal prefetto, dopo aver inviato una diffida e consultato la Regione competente. Questa norma intende sbloccare la situazione di quei circa 3.000 comuni che ancora devono accreditarsi o coinvolgere le Camere di commercio. Si tratta tutta via di una norma di impatti "non immediato" e che ha una valenza, soprattutto nei primi mesi, di moral suasion.

Inoltre, la norma demanda ad un decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa l'individuazione di eventuali misure indispensabili all'attuazione sul territorio nazionale del Suap e a garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa anche attraverso deroghe parziali alla relativa disciplina.

Questo decreto potrebbe affrontare le criticità rilevate in questi mesi e potrebbe essere così l'occasione per chiarire e formalizzare le questioni ancora non del tutto definite.

***Comma 2, lettera f-quinquies) - Sportello unico***

Attraverso l'integrazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), la nuova norma prevede la trasmissione delle certificazioni e delle documentazioni d'impresa da parte dello sportello unico (Suap) alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. La disposizione prevede inoltre l'invio da parte del Suap alla Camera di commercio territorialmente competente del duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e della relativa conservazione in un fascicolo informatico.

Si ribadisce che lo svolgimento di tutte le attività di comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica, mentre è fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire.

Si tratta dunque di un passaggio che valorizza fortemente il REA: infatti il meccanismo previsto implica che si formerà, all'interno del REA, un fascicolo elettronico contenente tutte le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione permesso o nulla osta comunque denominati.

***Comma 2, lettera f-sexies) - Albo degli artigiani***

Si stabilisce che la comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Spetta alle regioni disciplinare le procedure gli accertamenti, i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di mancanza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle cancellazioni e delle variazioni.

Si prevede inoltre che, laddove siano emersi, a seguito di accertamento o di verifica ispettiva, elementi per l'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata.

***Articolo 7, comma 2, lettera a) – Coordinamento controlli***

Vengono introdotte disposizioni volte a disciplinare i controlli di natura amministrativa nei confronti di alcune categorie di imprese.

L'intervento generale è volto ad unificare il controllo amministrativo svolto in forma d'accesso da parte delle autorità competenti: esso dovrà effettuarsi al massimo con cadenza semestrale e gli atti compiuti in violazione costituiranno, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. L'intento del legislatore è di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle suddette imprese e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo.

Per quanto di diretto interesse, a livello substatale gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nell'elenco ISTAT, comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato al comune che può avvalersi delle Camere di commercio competenti per territorio. La norma precisa peraltro che l'attuazione delle disposizioni va effettuata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

### Norme di interesse generale

#### **Articolo 1 - Credito di imposta per la ricerca scientifica**

È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Questi ultimi possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

#### **Articolo 2 - Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno**

Viene introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. Ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» - e cioè lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, ovvero membri di una minoranza nazionale – nelle regioni del Mezzogiorno è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi

all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati», e cioè lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

### ***Articolo 3 - Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistici, nautica da diporto***

Nei territori costieri, con DPCM, su richiesta delle imprese del settore, previa intesa con le Regioni interessate, possono essere istituiti i Distretti turistici, allo scopo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. La delimitazione dei Distretti è effettuata dalle regioni, d'intesa con il Ministero dell'economia e con i Comuni interessati.

Alle imprese dei distretti si applicano agevolazioni in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo. I Distretti inoltre costituiscono «Zone a burocrazia zero»: le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto potranno godere di una serie di vantaggi tra cui l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi esclusivamente dal prefetto.

Nei Distretti sono poi attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, presso cui le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza di tali enti. Con dPCM, su proposta del Ministro dell'economia, sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici.

**Articolo 6, comma 2, lett. f-octies) – SISTRI**

Per la fase di transizione di entrata in operatività del SISTRI, viene modificato il termine temporale degli adempimenti in capo ai produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti. Tale termine è stato ripetutamente rinviato consentendo ai produttori di rifiuti speciali pericolosi aventi fino a 10 dipendenti di continuare a rispettare l'obbligo preesistente all'istituzione del SISTRI di tenere registri di carico e scarico e di renderli disponibili in qualunque momento per eventuali controlli da parte dell'autorità competente. Si prevede che sia individuato un nuovo termine entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione e che comunque tale nuovo termine non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012.

**Articolo 8, comma 4 –Banca del Mezzogiorno**

Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici, si autorizza l'emissione, fino ad un massimo di 3 miliardi di euro, di specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale fiscalmente agevolati da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia. Tale intervento si inserisce nella normativa di attuazione della Banca del Mezzogiorno.

**Articolo 8, comma 4-bis -Ente nazionale per il microcredito**

Si dispone il riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, che viene costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento nazionale con compiti, tra l'altro, di valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi in sede europea. Vengono trasferite all'Ente nazionale per il microcredito le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito.

**Articolo 8, comma 5, lettere a), b), c) - Fondo di garanzia PMI**

Le disposizioni novellano la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di favorirne l'operatività e assicurarne la continuità e l'autonomia.